

LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE N. 4535/2018

La Corte di Cassazione, dunque, ritorna ad affrontare l'annosa questione della qualificazione del rapporto di lavoro tra familiari, dando nuovamente torto alle operazioni presuntive spesso contenute nei verbali ispettivi dell'Inps, che tendono a negare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, privilegiando, non sempre con fondamento, la prevalenza del legame familiare.

Secondo un consolidato orientamento, invece, in presenza di indici oggettivi che consentono di riconoscere un effettivo inserimento organizzativo e gerarchico nella organizzazione aziendale nulla osta alla possibilità di riconoscere piena legittimità al rapporto di lavoro subordinato anche tra familiari. Anche parenti strettissimi, purché, come ha confermato la Corte di Cassazione con il provvedimento premesso, risulti:

- l'onerosità della prestazione;
- la presenza costante presso il luogo di lavoro previsto dal contratto;
- l'osservanza di un orario (nella fattispecie coincidente con l'apertura al pubblico dell'attività commerciale);
- il "programmatico valersi da parte del titolare della prestazione lavorativa" (del familiare);
- la corresponsione di un compenso a cadenze fisse.

L'emersione di questi elementi all'esito dell'attività istruttoria svolta consente di riconoscere la genuinità della prestazione lavorativa e l'effettività del rapporto di lavoro subordinato, a prescindere dall'appartenenza allo stesso nucleo familiare.

Ciò perché dalla predetta sussistenza può oggettivamente desumersi "piuttosto che una partecipazione all'attività dettata da motivi di assistenza familiare legati alla condizione personale [...] una tipologia di relazione maggiormente compatibile con la logica del corrispettivo della prestazione, piuttosto che con la destinazione alla copertura di contingenti e dunque variabili esigenze di vita, riconducibili alla nozione elaborata dalla giurisprudenza di questa Corte di elemento sintomatico della subordinazione e come tali idonee ad offrire fondamento probatorio alla domanda dell'attore". Ergo, il riconoscimento della genuinità del rapporto di lavoro e la natura subordinata, anche tra familiari, prestato in forza di un vincolo contrattuale e non soltanto *benevolentiae vel affectionis causa*.

Come premesso, la decisione in discorso si colloca nel solco di un orientamento consolidato della giurisprudenza, per il quale la sussistenza di un vincolo familiare può (e non deve necessariamente) costituire una ragione per respingere la qualificazione della natura subordinata del rapporto di lavoro, intrattenuto tra le parti, quale alternativa alla ordinaria presunzione di onerosità del rapporto di lavoro subordinato. Tale presunzione di gratuità (del lavoro familiare) può essere superata “fornendo la prova dell’esistenza del vincolo di subordinazione apprezzabile in riferimento alla qualità e quantità delle prestazioni svolte ed alla presenza di direttive, controlli ed indicazioni da parte del datore di lavoro” (Cass. Civ. Sez. Lav., n. 12433/2015, *ex multis*), “non potendosi escludere che le prestazioni svolte possano trovare titolo in un rapporto di lavoro subordinato, del quale deve essere fornita la prova” (Cass. Civ. Sez. Lav., n. 5632/2006).

A cura di
Rosario De Luca
Pasquale Staropoli

DIPARTIMENTO SCIENTIFICO della
FONDAZIONE STUDI
Via del Caravaggio 66
00145 Roma (RM)
fondazionestudi@consulentidellavoro.it